



COMUNE DI CASTELLANETA

(PROVINCIA DI TARANTO)

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE

N.ro 131 Reg. Gen.	OGGETTO: OSSERVAZIONI AL PIANO FAUNISTICO VENATORIO
DATA 21/08/2018	2018-2023.

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno VENTUNO del mese di AGOSTO, alle ore 13:45, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

GUGLIOTTI avv. Giovanni	SINDACO	presente
SCARATI Sig. Cosimo	VICE SINDACO	presente
ANGELILLO dott. GIUSEPPE	ASSESSORE	presente
CELLAMARE sig. Alfredo Oscar	ASSESSORE	presente
D'ETTORRE dott.ssa Anna Rita	ASSESSORE	assente
MARTELLOTTA arch. Enza	ASSESSORE	assente

ASSISTE e partecipa alla seduta il Sig. SICURO dott. GIOVANNI in qualità di VICESEGRETERARIO GENERALE.

ASSUME la presidenza il Sig. GUGLIOTTI GIOVANNI in qualità di SINDACO, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PREMESSO CHE:

- La Legge 157/92 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" sancisce, agli artt. 10 e 14, l'obbligo per le Regioni di dotarsi del Piano Faunistico Venatorio Regionale, strumento indispensabile per la pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale ai fini faunistici-venatori, nonché del relativo regolamento di attuazione (comma 7 - art. 14).
- La L.R. n. 27 del 13.8.98 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria" all'art. 9 prescriveva termini e modalità per l'adozione del precitato strumento di pianificazione, quale coordinamento dei Piani Faunistici Venatori provinciali dando ad essi attuazione (ex art. 10 L.R. 27/98).
- La L.R. n. 59 del 20 dicembre 2017, che ha abrogato la L.R. n. 27/1998, all'articolo 7 ridefinisce i termini e le modalità per l'adozione direttamente da parte della Regione del Piano Faunistico Venatorio regionale, confermandone comunque i contenuti.
- Il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009/2014 (deliberazione del Consiglio Regionale n. 217 del 21 luglio 2009), reso attuativo dal Regolamento Regionale 30 luglio 2009 n. 17, in scadenza il 21 luglio 2014 è stato prorogato, una prima volta, con DGR n. 1400 del 27.06.2014 per dodici mesi (fino al 21 luglio 2015), una seconda volta, con DGR 1170 del 26.05.2015, una terza volta con la DGR n. 1121 del 21.07.2016 con proroga dei termini al 21.07.2017, ed ancora una quarta volta con la DGR n. 1235 del 28.07.2017 con proroga dei termini al 21.07.2018.

CONSIDERATO CHE

- Con delibera di Giunta Regionale n. 798 del 22.5.2018 è stata adottata la proposta di Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018/2023.
- Che detto Piano, come da Relazione Tecnica allegata al presente atto, presente degli errori nel calcolo della superficie agro silvo pastorale e, quindi, nella determinazione del territorio da destinare alla caccia e del conseguente numero dei cacciatori.
- Che è opportuno che il PFV, strumento con il quale viene acclarato lo stato del territorio, venga predisposto sulla base di dati certi e non già di meri calcoli probabilistici.

RITENUTO CHE

- risulta opportuno intervenire nel procedimento di formazione del Piano invitando la Regione Puglia a rivederne i contenuti nella parte relativa al calcolo del territorio ASP, per quanto concerne l'agro del Comune di Castellaneta, facendo uso non già di dati ISTA risalenti al 2010 ma dei dati effettivi che sono stati trasmessi a ciascuna Provincia e che rispondono all'attuale stato del territorio

VISTO il D.Lgs. n° 267/2000, recante il Testo Unico delle Leggi sugli Enti Locali;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTO l'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 in merito alle competenze della Giunta Comunale;

VISTO lo Statuto comunale;

PROPONE

1. di prendere atto della proposta di PFV adottata dalla Regione Puglia e di richiederne la revisione atteso che esso reca un evidente errore nel calcolo della superficie ASP e del territorio destinato all'esercizio dell'attività venatoria;
2. di disporre la trasmissione del presente atto e della allegata Relazione alla Regione Puglia affinché adotti gli atti necessari a rivedere le determinazioni assunte con la deliberazione di G.R. n. 798 del 22.5.2018.

Il Responsabile della IV Area
F.TO Arch. Aldo Caforio

Sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il preventivo parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica:

Parere favorevole espresso dal

Responsabile della IV Area
f.to Arch. Aldo Caforio

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento sopra riportata, sulla quale è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il D.Lgs. n° 267/2000, recante il Testo Unico delle Leggi sugli Enti Locali;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTO l'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 in merito alle competenze della Giunta Comunale;

VISTO lo Statuto comunale;

RITENUTO di dover condividere la predetta proposta per tutte le motivazioni sopra riferite e che qui si intendono riportate;

Con voti unanimi, favorevoli, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di prendere atto della proposta di PFV adottata dalla Regione Puglia e di richiederne la revisione atteso che esso reca un evidente errore nel calcolo della superficie ASP e del territorio destinato all'esercizio dell'attività venatoria;
2. di disporre la trasmissione del presente atto e della allegata Relazione alla Regione Puglia affinché adotti gli atti necessari a rivedere le determinazioni assunte con la deliberazione di G.R. n. 798 del 22.5.2018.

Successivamente,

stante l'urgenza dell'esecuzione del presente provvedimento, con separata votazione unanime resa in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, N° 267.

Oggetto: Osservazioni al Piano Faunistico Venatorio 2018-2023.

A seguito della disamina della proposta di PFV è emerso, in relazione al calcolo del territorio agro-silvo-pastorale, un evidente errore da parte dell'Amministrazione Regionale.

Difatti, il PFV assume come TASP provinciale i dati riportati dall'ISTAT nel sesto censimento generale dell'agricoltura risalente al 2010.

Tale indicatore, oltre che essere vetusto, viene inopinatamente maggiorato con una percentuale variabile per ciascuna provincia, adducendo come motivazione una crescente antropizzazione delle campagne e "l'incidenza sul territorio di diversi fenomeni, allo stato, non censiti e non censibili, con particolare riferimento ai fondi chiusi privati, alla presenza di impianti fotovoltaici...".

A seconda delle caratteristiche specifiche degli ambiti provinciali, il coefficiente di riduzione applicato varia dal 2% al 5%.

Nello specifico, il 5% (valore massimo) si applica alla Città Metropolitana di Bari, dove prevale l'incidenza dei fondi chiusi privati non autorizzati.

Il valore medio, pari al 3%, è stato invece applicato alla Provincia di Taranto.

Tale riduzione potrebbe essere condivisa solo laddove venisse proporzionata al maggiore sviluppo delle aree urbanizzate nella Città Metropolitana di Bari rispetto alle altre province pugliesi dal 2010 al 2018.

Altra riduzione deve essere applicata per i fondi chiusi per protezione di colture specializzate (vigneti e frutteti). A tal proposito si fa presente che la Regione Puglia, con delibera di Consiglio n. 405/1999 ha approvato il PFV 1999/2003 che riportava per la sola Provincia di Taranto la presenza di 10.000 ettari di fondi chiusi e proprietà private recintate che la Provincia di Taranto avrebbe dovuto censire.

Pertanto, anche per la Provincia di Taranto dovrebbe essere considerato un coefficiente di antropizzazione delle aree pari al 5% e sulla superficie derivante da detto calcolo dovrebbe essere più correttamente determinata la quota variabile dal 20 al 30% della superficie da sottrarre all'attività venatoria, ai sensi della L. n. 157/92 e della L. R. n. 59/2017.

Pertanto, il calcolo della TASP risulta errato per la Provincia di Taranto e, più nella specie, per quello che riguarda il territorio del Comune di Castellaneta.

Il PFV per disposizioni della L. n. 157/92 e della L.R. n. 59/2017 deve contenere una esatta pianificazione del territorio e determinare il perimetro delle aree da vincolare e di quelle già vincolate.

Sulla scorta delle suddette Leggi, il 70% del territorio ASP deve essere destinato alla caccia mentre di fatto accade che soltanto la metà dei suoli individuati per l'esercizio venatorio sono effettivamente utilizzabili a tale scopo essendo le altre aree interdette da leggi o precluse all'accesso dei cacciatori.

Si osserva, ancora, il mancato censimento e inserimento delle superfici destinate a serre che nella provincia di Taranto raggiungono una estensione superiore ai 10.000 ettari.

Quanto sopra esposto determina da un lato l'assoluta imprecisione del calcolo della superficie utile all'attività venatoria e dall'altro un illegittimo aumento del numero dei cacciatori atteso che esso è calcolato sulla base del territorio destinato alla caccia (1 cacciatore ogni 19.01 ettari di territorio).

Si chiede, pertanto, una tempestiva revisione delle determinazioni assunte nel PFV con particolare riferimento alla esatta perimetrazione delle aree ed al calcolo degli ettari di superficie territoriale preclusa alla caccia atteso che l'attuale proposta di Piano non risulta rispondente al reale stato dei luoghi.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by a smaller, more fluid mark.



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

AREA 4 - URBANISTICA

Proposta di Giunta Comunale n.ro 43

OGGETTO: OSSERVAZIONI AL PIANO FAUNISTICO VENATORIO 2018-2023.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii)

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Responsabile

Caforio Aldo / Arubapec S.p.a.

(atto sottoscritto digitalmente)

li, 21/08/2018

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:

IL PRESIDENTE

f.to GUGLIOTTI Avv. Giovanni

IL VICE SEGRETARIO

f.to SICURO dott. GIOVANNI

SI DICHIARA che la presente copia è conforme all'originale depositata presso questo Comune.



**IL VICE SEGRETARIO
SICURO dott. GIOVANNI**

SI CERTIFICA CHE la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 c. 1 D. Lvo 267/00 e dell'art. 32 c. 1 L. 69/09 e ss. mm. ed ii., è stata affissa all'Albo Pretorio ON-LINE il **21 AGO, 2018** e resterà per 15 giorni consecutivi fino al **5 SET. 2018**

CHE, ai sensi dell'art. 125 D. Lvo 267/2000, contestualmente viene data comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari.

Addi, **21 AGO, 2018** (prot. n. _____),

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to SICURO dott. GIOVANNI

ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'

☐ -

☒ - La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall' Organo deliberante

IL VICE SEGRETARIO

f.to SICURO dott. GIOVANNI

☐ - La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal ____/____/201__ in quanto:

() - Decorsi 10gg. Dalla pubblicazione all'Albo Pretorio

- () - Decorsi, senza esito, 15 gg. dalla richiesta di esame al difensore civico

- () - Confermata da Consiglio Comunale con atto n. del

- () - _____

IL VICE SEGRETARIO

SICURO dott. GIOVANNI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.